

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 122/CSA (2014/2015)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 117/CSA– RIUNIONE DEL 29 MAGGIO 2015

1° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Carlo Porceddu – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL CALC. RAJCIC IVAN, TESSERATO F.C. CASERTANA S.R.L., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/CASERTANA DEL 9.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 205/DIV del 12.5.2015).

Con ricorso ritualmente proposto il calciatore Rajcic Ivan, tesserato per la F.C. Casertana S.r.l., ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 205/DIV del 12.5.2015) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, gli ha inflitto, seguito gara Salernitana/Casertana del 9.5.2015, la squalifica per 3 gare effettive “per avere volontariamente colpito al volto un avversario procurandogli fuoriuscita di sangue”.

Con i motivi scritti il ricorrente ha eccepito l'eccessività della sanzione escludendo la fattispecie ex art. 19, comma 4 lett. b) C.G.S. osservando, per contro, la sussistenza del comportamento scorretto e/o antisportivo di cui alla lett. a).

A supporto della sua richiesta ha fatto riferimento a precedenti episodi simili.

Ha concluso, pertanto, richiedendo la riduzione, da 3 a 2 giornate, della sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo.

Alla seduta del 29.5.2015, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – III^a Sezione Giudicante – è comparso il difensore del ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato atteso il contenuto, al quale per brevità si riporta, dell'art. 35 n. 1 – 1.1, C.G.S. che recita “*I rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare altresì ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale*”.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calc. Rajcic Ivan e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FARCAS IONUT SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, 1913 SEREGNO CALCIO/VIRTUSVECOMP VERONA DEL 23.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 98 del 25.5.2015).

Con ricorso con procedura d'urgenza ritualmente proposto la Società 1913 Seregno Calcio S.r.l., ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 98 del 25.5.2015 – Campionato Nazionale Juniores) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale – ha inflitto, seguito gara Seregno Calcio/Virtusvecomp Verona del 23.5.2015, al calciatore Farcas Ionut la squalifica per 3 gare effettive per avere dato ad un avversario, a gioco fermo, una manata al volto.

Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito l'insussistenza della condotta violenta rilevando, per contro, che il calciatore era intervenuto per cercare di sedare gli animi e di bloccare sul nascere una eventuale rissa.

Ha, quindi, concluso chiedendo la riduzione, da tre a due giornate, della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Alla seduta del 29.5.2015, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – III^a Sezione Giudicante – è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato atteso il contenuto, al quale per brevità si riporta, dell'art. 35 n. 1 – 1.1, C.G.S. che recita *“I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare altresì ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale”*..

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società 1913 Seregno Calcio S.r.l di Seregno (Monza e Brianza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. G. Paolo Cirillo, Dott. Ivan De Musso – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4. RICORSO DELL’U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SENE PAPE OUSMANE SEGUITO GARA SPAREGGIO CAMPIONATO ECCELLENZA VIBONESE CALCIO/AURUNCI DEL 17.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 271 del 19.5.2015)

L’U.S. Vibonese Calcio ha proposto ricorso contro il provvedimento del Giudice Sportivo, relativamente alla gara del 17.5.2015 tra l'indicata società e la società Aurunci, pubblicato sul Com. Uff. n. 271 del 19.5.2015, con il quale è stata inflitta al calciatore Sene Pape Ousmane la squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Nel ricorso viene descritta la dinamica dei fatti in maniera completamente diversa da quella risultante dal referto arbitrale e pertanto si chiede l'annullamento delle sanzioni suddette, e comunque una loro riduzione.

Dal rapporto arbitrale risulta che l'indicato calciatore “con la palla non a distanza di gioco colpiva con uno schiaffo al volto un avversario e con un calcio una gamba. Tale comportamento provocava dolore all'avversario e lo faceva cadere “.

Come riferito, nel ricorso la dinamica dei fatti viene descritta in maniera diversa, ossia che era stato il calciatore della società avversaria che, “disinteressandosi del pallone in gioco e aumentando il proprio volume corporeo con l'allargamento delle braccia, ostruiva la corsa del Sene il quale fortuitamente, per scansare l'avversario, entrava in contatto con lo stesso, colpendolo sulla corsa alla gamba con il ginocchio ed istintivamente cercava di spostarlo attingendolo con la mano aperta al collo, senza però sferrargli uno schiaffo al volto per come, viceversa, indicato nel referto arbitrale”.

Le circostanze descritte sarebbero confermate dalle immagini televisive in possesso della società ricorrente.

Il reclamo non è fondato.

Infatti – ad avviso della Sezione - dagli atti del procedimento risulta in maniera incontrovertibile che i fatti si sono svolti così come descritti nel rapporto arbitrale.

Va da sé che, a fronte di affermazioni contrapposte, quella del rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata data la natura dell'organo da cui proviene, che in ogni caso non avrebbe avuto nessun interesse ad affermare il falso.

Inoltre nessuna rilevanza può essere attribuita a quanto dedotto nel ricorso, non essendo confortate da nessun elemento di prova, tranne il video dell'azione, che peraltro non viene allegato e che comunque la sezione non ritiene di dover prendere in esame.

Parimenti congrua ed adeguata è la sanzione inflitta, anche tenendo conto dei precedenti specifici, dove comportamenti analoghi sono stati sanzionati più pesantemente.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società U.S. Vibonese Calcio S.r.l di Vibo Valentia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELL'A.S.D. SPORTING MARTINA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A CINQUE JUNIORES, ESSEDISPORT VENOSA/SPORTING MARTINA DEL 19.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 693 del 19.5.2015)

La società A.S.D. Sporting Martina, in persona del Presidente Joao Silva Correia Miguel ha presentato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque che ha inflitto (Com. Uff. n. 693) l'ammenda di € 1000,00 a seguito dell'incontro Essedisport Venosa/Sporting Martina, spareggio valevole per la qualificazione alle Final Eight di categoria juniores Calcio A5 disputata il 18.5.2015, con la seguente motivazione:

<<Perché propri sostenitori in campo avverso rivolgevano reiterate frasi offensive e minacciose nei confronti degli arbitri e gli sputavano contro con numerosi sputi attingendoli in più parti del corpo e della testa. Dopo che gli arbitri avevano fatto rientro nel proprio spogliatoio un proprio sostenitore, unitamente con un calciatore della squadra, riuscivano ad entrare dentro lo spogliatoio arbitrale cercando di aggredire gli arbitri senza riuscirci in quanto prontamente allontanati fuori dal secondo arbitro. Il predetto sostenitore in seguito continuava a sostare nello spazio antistante lo spogliatoio rivolgendo frasi offensive e minacciose fino all'intervento dei carabinieri resosi necessario per consentire alla coppia arbitrale di abbandonare in sicurezza l'impianto di gioco.>>

La società ricorrente chiede la revoca della sanzione pecuniaria in quanto la ricostruzione dei fatti compiuta dall'ufficiale di gara non risponderebbe alla realtà, con particolare riferimento all'ingresso di persone nello spogliatoio arbitrale al quale si può accedere solo aprendo la porta dall'interno essendo questo dotato di porte "tagliafuoco". La difficoltà di "irrompere" nello spogliatoio arbitrale, per i motivi tecnici accennati, viene confermata dalla testimonianza del Vice Presidente della squadra avversaria Essedisport Venosa Giuseppe Dichirico.

Circa gli sputi che gli arbitri avrebbero ricevuto, la società ricorrente ne sottolinea l'impossibilità in quanto "basta guardare l'architettura dell'impianto venosino per capire come sia praticamente impossibile attingere i direttori di gara in qualche modo, dato che la prima fila è stata interamente occupata da sostenitori di casa."

Il ricorso è infondato.

Ai sensi dell'art. 35, comma 1.1, C.G.S. i rapporti degli ufficiali di gara fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione di svolgimento di gare.

Nella fattispecie, quanto riferito dagli arbitri non è stato contrastato da elementi probatori tali da poter ragionevolmente dubitare della sua veridicità, per cui le doglianze della società ricorrente non sono meritevoli di accoglimento.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Sporting Martina di Martina Franca (Taranto) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Prof. Alberto Massera, Dott. Umberto Maiello – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

6. RICORSO DELL’A.S.D. SPORTING APRICENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2015 INFLITTA AL SIG. NICOLA DI LULLO SEGUITO GARA ISCHITELLA CALCIO/ASD SPORTING APRICENA DEL 12.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Foggia - Com. Uff. n. 45 del 16.4.2015) – (Delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 49 del 30.4.2015)

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 49 del 30.4.2015 la Corte Sportiva d’Appello Territoriale respingeva il reclamo proposto dalla società A.S.D. Sporting Apricena avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2015 applicata dal Giudice Sportivo (giusta provvedimento reso con Com. Uff. n. 45 del 16.4.2015) nei confronti del sig. Nicola Di Lullo, dirigente della reclamante.

Tanto in ragione delle condotte poste in essere dal predetto dirigente nel corso della gara tra la società Ischitella e la società A.S.D. Sporting Apricena disputata il 12.4.2015 e così descritte nel referto del direttore di gara “ *al 33° del 1° tempo veniva allontanato dalla panchina il sig. Di Lullo Nicola, massaggiatore della squadra Sporting Apricena, perchè dopo essere stato già ripreso dal sottoscritto per proteste, continuava nella manifestazione della sua disapprovazione del mio operato con proteste urlate a gran voce “arbitro ma che fai! Stai facendo di tutto!! Apri gli occhi!! Sei un deficiente!” Dopo l’espulsione entrava per circa un metro in campo, superando la linea laterale, continuando ad urlare e gesticolando con le braccia “Ma tu sei proprio un coglione! Ma chi ti credi di essere, domani ti faccio vedere io! Domani chiamo in F.I.G.C. chi conosco io e ti faccio vedere, tu non arbitri più! Ma sto cretino! coglione!”*. Successivamente si allontanava...”.

Avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale, confermativa di quella assunta in prime cure, ha interposto reclamo la società A.S.D. Sporting Apricena, all’uopo eccependo la nullità del provvedimento impugnato siccome non supportato da conferente motivazione e contestando, quanto al merito, la ricostruzione in cui impinge la sanzione inflitta, di cui, comunque, lamenta la sproporzione rispetto agli addebiti. Sulla scorta del descritto costruito giuridico, la società reclamante ha, quindi, concluso per l’annullamento della decisione impugnata ovvero per una sua parziale riforma con conseguente riduzione della sanzione.

Il reclamo va dichiarato inammissibile siccome spiegato avverso una decisione di secondo grado.

La reclamante attraverso il mezzo qui in rilievo ha, infatti, introdotto, del tutto irrualmente, un terzo grado di giudizio di merito non previsto dall’ordinamento federale.

Sul punto, e come già evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, il procedimento contenzioso davanti agli organi di giustizia sportiva è strutturato su un doppio grado di giurisdizione e, nella specie, si è esaurito con i giudizi svoltisi, in prime cure, davanti al Giudice Sportivo ed, in sede di gravame, dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, di talchè a questo Collegio resta interdetta ogni possibilità di ulteriore sindacato (cfr. C.S.A. IIIa SEZIONE Com. Uff. n. 029/CS (2014/2015)).

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va dichiarato inammissibile e, per l’effetto, s’impone l’addebito della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Sporting Apricena di Apricena (Foggia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Serio

Pubblicato in Roma il 5 giugno 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio